

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino e 7-00745 Beccalossi: Per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Atto n. 426.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dai prescritti pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, tenuto conto del termine stabilito per l'esercizio della delega. Il parere del Consiglio di Stato è stato successivamente espresso, mentre la Conferenza Stato-regioni è stata convocata per oggi. Considerato che la delega in questione scade il 10 gennaio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata ad esprimersi anche se tale parere non dovesse essere tempestivamente trasmesso. Avverte quindi che il Presidente della Camera ha accolto tale richiesta e che il parere della citata Conferenza non è stato trasmesso.

Ricorda altresì che la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario nella seduta di ieri.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni, illustrando il contenuto di tale proposta (*vedi allegato 1*).

Monica FAENZI (PdL) sottolinea, con riferimento alla definizione di cui all'articolo 4, comma 2, che dal testo in esame consegue un ingiustificato ampliamento della figura dell'imprenditore ittico, che ricomprende anche soggetti che esercitano attività meramente collegate a quella dell'imprenditore ittico vero e proprio, con effetti di maggiore onerosità finanziaria e quindi a danno della categoria effettivamente dedicata alla pesca. Propone pertanto di invitare il Governo alla soppressione del comma 2 dell'articolo 4.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ritiene che con la proposta del deputato Faenzi si restringa la figura dell'imprenditore ittico eccessivamente e in modo non coerente con le finalità e il contenuto della legge delega.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la preoccupazione della collega Faenzi appare riferita al rischio di dover ripartire le risorse oggi destinate alla pesca tra una platea più ampia di soggetti.

Monica FAENZI (PdL) osserva che effettivamente la preoccupazione è quella che, nell'attuale momento di crisi, i benefici che ora sono riservati a chi esercita la pesca possano essere estesi anche a soggetti che non appartengono al settore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, comprende le preoccupazioni per la situazione in cui versa il comparto, ma ricorda che anche la nuova politica comune della pesca va orientandosi nel senso che al pescatore sia riconosciuta la possibilità di esercitare attività connesse, come la vendita diretta e le altre analoghe, al fine di integrare il reddito.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che l'articolo 4, comma 2, non prevede una

nuova figura di imprenditore ittico, ma si riferisce alle cooperative di imprenditori ittici, riconoscendo alle stesse lo stesso trattamento riconosciuto ai singoli imprenditori ittici che in esse si aggregano. Ciò è del tutto coerente con l'impianto normativo oggi vigente, mentre la soppressione di tale previsione costituirebbe una incongrua penalizzazione per chi svolge attività in forma aggregata. Sulla base di questa premessa, si dichiara disponibile a valutare una diversa formulazione del parere.

Monica FAENZI (PdL), premesso di essere disponibile a individuare una soluzione condivisa, ribadisce che la sua preoccupazione è riferita al rischio di estendere il regime previsto per gli imprenditori ittici professionali a soggetti estranei alla pesca, come i fornitori di servizi diversi e tra questi, ad esempio, i fornitori di gasolio.

Sandro BRANDOLINI (PD) ribadisce che i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2, sono le cooperative di imprenditori ittici e non soggetti diversi.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, precisa che l'articolo 4, comma 2, riproduce in modo quasi testuale la norma già oggi vigente, contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2001. Non ritiene pertanto possibile modificare il regime vigente in senso restrittivo.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che nel dibattito politico-economico di continuo si lamenta la frammentazione degli operatori della pesca e si sottolinea la necessità di favorirne l'aggregazione, per ottenere economie di scala e migliori condizioni contrattuali all'interno della filiera. La proposta della collega Faenzi appare in contrasto con tale orientamento, salvo che non sia il segno di un'avversione ideologica verso la forma della cooperativa. Infatti, riconoscere la stessa posizione giuridica degli imprenditori ittici alle loro forme di aggregazione e incentivare in tal modo la me-

desima aggregazione non può in alcun modo essere ritenuto uno svantaggio per gli imprenditori ittici, poiché si tratta di uno strumento per migliorare la loro posizione contrattuale e di mercato.

Teresio DELFINO (UdCpTP), pur comprendendo le preoccupazioni del deputato Faenzi, concorda sull'esigenza di favorire l'integrazione degli operatori della pesca. Peraltro, osserva che la questione può ritenersi superata dalla constatazione che le cooperative di cui all'articolo 4, comma 2, sono cooperative di imprenditori ittici, che singolarmente avrebbero comunque diritto al medesimo trattamento.

In conclusione, condivide la proposta del relatore anche per l'osservazione relativa alla disciplina sanzionatoria, che appare cogliere in modo equilibrato le osservazioni formulate nel corso delle audizioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4 è già presente nella legislazione nazionale e pertanto non la innova. Osserva inoltre che i soci delle cooperative di imprenditori ittici avrebbero diritto al medesimo trattamento quali singoli imprenditori.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ricorda che, in base alla legge delega, il provvedimento in esame non può contenere nuovi o maggiori oneri, ma deve provvedere al riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. È pertanto evidente l'esigenza di approfondire la questione posta dalla collega Faenzi, perché non si potrebbe allargare la platea degli aventi diritto ai benefici riservati agli attori del settore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ribadisce che la disposizione in discussione si limita a riscrivere quanto già previsto dalla normativa vigente.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la V Commissione (Bilancio), nelle premesse

dei rilievi formulati, ha dichiarato di aver « preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura ».

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ritiene che, nel parere da esprimere, la Commissione potrebbe inserire anche la precisazione indicata dal Presidente.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore a valutare la possibilità che la Commissione riprenda nel suo parere la premessa contenuta nei rilievi della Commissione Bilancio.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere, sulla base dei dibattiti svoltosi (*vedi allegato 2*).

Basilio CATANOSO (PdL) preannuncia la sua astensione.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino e 7-00745 Beccalossi: Per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

(Discussione congiunta e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno, vertenti sulla stessa materia, avverrà congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare il dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);

acquisito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione nella seduta del 20 dicembre 2011;

ritenuto che il provvedimento rappresenta un segnale importante per il comparto, costretto negli ultimi anni ad affrontare profondi cambiamenti, connessi, da un lato, alla riduzione dello stock ittico e, dall'altro, all'aumento del prezzo del gasolio che ha fortemente inciso sui costi sopportati dagli operatori della pesca;

considerato, altresì, che la crisi finanziaria ed economica in atto ha indotto una drastica riduzione delle politiche pubbliche di sostegno del settore e che occorre assicurare che le poche risorse disponibili non vadano disperse, come potrebbe accadere nel caso in cui non venissero riallocate le dotazioni finanziarie derivanti dal decreto-legge n. 162 del 2008, finalizzando l'utilizzo ad interventi di carattere strutturale a favore della filiera ittica, anche attraverso la proroga del programma triennale della pesca;

condiviso quanto contenuto nella prima parte del provvedimento (Titolo I), laddove sono contenute nuove e più mo-

derne definizioni relative alla pesca professionale, all'attività di acquacoltura, all'imprenditore ittico e alla pesca non professionale;

ritenuto che la seconda parte del provvedimento (Titolo II) modifica il sistema sanzionatorio senza tener nel debito conto quanto previsto dagli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, secondo i quali il livello globale della sanzione deve essere calcolato « in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse » e la medesima sanzione sia « atta a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in riferimento al Titolo II, riguardante le sanzioni, di operare una diversificazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa, aumentando le sanzioni per talune fattispecie dove è evidente una responsabilità diretta del pescatore e riducendole laddove l'infrazione è commessa in assenza di una specifica volontà, recuperando, a tal fine, la formulazione ad oggi vigente (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153);

all'articolo 26, comma 2, le parole: « L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati » siano sostituite con le seguenti: « Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto »;

valuti, altresì, il Governo di inserire le modifiche contenute nel provvedimento, laddove non sostituiscano interamente un atto legislativo, nel corpo della fonte originaria, utilizzando la tecnica della novella legislativa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (atto n. 426);

acquisito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 20 dicembre 2011;

ritenuto che il provvedimento rappresenta un segnale importante per il comparto, costretto negli ultimi anni ad affrontare profondi cambiamenti, connessi, da un lato, alla riduzione dello *stock* ittico e, dall'altro, all'aumento del prezzo del gasolio che ha fortemente inciso sui costi sopportati dagli operatori della pesca;

considerato, altresì, che la crisi finanziaria ed economica in atto ha indotto una drastica riduzione delle politiche pubbliche di sostegno del settore e che occorre assicurare che le poche risorse disponibili non vadano disperse, come potrebbe accadere nel caso in cui non venissero riallocate le dotazioni finanziarie derivanti dal decreto-legge n. 162 del 2008, finalizzando l'utilizzo ad interventi di carattere strutturale a favore della filiera ittica, anche attraverso la proroga del programma triennale della pesca;

condiviso quanto contenuto nella prima parte del provvedimento (Titolo I),

laddove sono contenute nuove e più moderne definizioni relative alla pesca professionale, all'attività di acquacoltura, all'imprenditore ittico e alla pesca non professionale;

preso atto dei chiarimenti forniti alla V Commissione (Bilancio) dal Governo, in base ai quali, dalle definizioni disposte dal provvedimento nel Titolo I, in materia di attività di pesca e acquacoltura, non derivano effetti negativi in termini di minor gettito, in quanto le stesse non comportano l'estensione della qualifica di attività di pesca e acquacoltura a fattispecie attualmente non incluse in tali settori e, pertanto, non determinano l'estensione dell'ambito di applicazione del regime tributario agevolato previsto per il settore dell'agricoltura;

ritenuto che la seconda parte del provvedimento (Titolo II) modifica il sistema sanzionatorio senza tener nel debito conto quanto previsto dagli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, secondo i quali il livello globale della sanzione deve essere calcolato « in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse » e la medesima sanzione sia « atta a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in riferimento al Titolo II, riguardante le sanzioni, di operare una diversificazione delle sanzioni in funzione dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa, aumentando le sanzioni per talune fattispecie dove è evidente una responsabilità diretta del pescatore e riducendole laddove l'infrazione è commessa in assenza di una specifica volontà, recuperando, a tal fine, la formulazione ad

oggi vigente (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153);

all'articolo 26, comma 2, le parole: « L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati » siano sostituite con le seguenti: « Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto »;

valuti, altresì, il Governo di inserire le modifiche contenute nel provvedimento, laddove non sostituiscano interamente un atto legislativo, nel corpo della fonte originaria, utilizzando la tecnica della novella legislativa.